



Università di Scienze  
Gastronomiche di Pollenzo



Politecnico  
di Torino

## ACCORDO DELLA RETE DELLE UNIVERSITÀ PIEMONTESI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE – RUS Piemonte

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (C.F. 80088230018), legalmente rappresentata dal Rettore Pro-tempore, Prof. Stefano Geuna, nato a Torino il 25/09/1965 e domiciliato per la carica a Torino in via Verdi, 8 ed autorizzato alla stipula del presente Accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2022/III/6 del 22/12/2022

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE (C.F. 94021400026), legalmente rappresentata dal Rettore Pro-tempore, Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13/07/1954 domiciliato per la carica a Vercelli in via Duomo 6 ed autorizzato alla stipula del presente Accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13/2022/10.1 del 23/12/2022

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE DI POLLENZO (C.F. 91023900045), legalmente rappresentata dal Rettore Pro-tempore, Prof. Bartolomeo Biolatti, nato a Marene (CN) il 16/10/1952 e domiciliato per la carica a Bra – Frazione Pollenzo, in Piazza Vittorio Emanuele II, 9 autorizzato alla stipula del presente Accordo con delibera del Comitato Esecutivo del 20/10/2022

E

IL POLITECNICO DI TORINO (C.F.00518460019), legalmente rappresentato dal Rettore pro-tempore Prof. Guido Saracco, nato a Torino il 24.11.1965 e domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, ed autorizzato alla stipula del presente Accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2022

congiuntamente anche indicati come le “Parti” o le “Università piemontesi”

Premesso che

- La Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS nazionale), di cui fanno parte anche i quattro Atenei piemontesi (le Parti), è stata costituita con Accordo stipulato in data 30/06/2017 ed è stata rinnovata con la stipulazione di un nuovo atto in data 01/07/2020.
- Le Università rivestono un ruolo chiave nella formazione delle generazioni future e nella diffusione della conoscenza all'interno della società, anche con riferimento alla capacità di promuovere uno sviluppo sostenibile.
- Le Università impegnate nella promozione di uno sviluppo sostenibile sono istituzioni in grado di supportare scelte politiche consapevoli basate su processi partecipativi, trasversali, concreti, di lungo periodo, attraverso le quali perseguire “in modo integrato” la tutela e la rigenerazione ambientale, il benessere della comunità, l'equità sociale e lo sviluppo economico.

- Le Università piemontesi che perseguono insieme politiche di sostenibilità, come modello di buona pratica da estendere anche ad altri settori della P.A., dell'istruzione e del territorio in generale, possono con maggior efficacia:
  - incentivare lo sviluppo di una collaborazione tra università e città, diffondendo innovazione sociale sul territorio e fornendo stimoli culturali per l'intero sistema regionale;
  - promuovere nuove politiche di sostenibilità in maniera diffusa e mirata alle nuove generazioni;
  - promuovere politiche di crescita sostenibile per favorire progetti e processi orientati a supportare la transizione ecologica;
  - promuovere iniziative di dialogo con attori istituzionali, di ricerca, economici attraverso i technology transfer office, servizi di incubatori e spin-off per accelerare l'innovazione orientata ad uno sviluppo sostenibile.
- Nel 2019 si è svolto a Udine l'evento "I Magnifici Incontri CRUI 2019 – Le Università per lo Sviluppo sostenibile", importante incontro nazionale promosso e organizzato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), con il ruolo centrale della RUS nazionale, che ha ribadito la funzione fondamentale delle Università sia in relazione alla formazione delle generazioni future che alla trasmissione della conoscenza all'intera società del tema dello Sviluppo Sostenibile.
- Negli anni 2020-2022 le Università piemontesi sono state impegnate congiuntamente nel progetto PASS – Piemonte e Accademia per lo Sviluppo Sostenibile, finanziato dal Ministero per la Transizione Ecologica.
- È interesse delle Parti, pertanto, definire un coordinamento delle attività svolte su scala regionale nell'ambito della RUS nazionale, dando vita alla Rete delle Università Piemontesi per lo sviluppo sostenibile" (RUS Piemonte) disciplinata nel presente Accordo.

## **TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

(Valore delle premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso.

### **Articolo 2**

(Costituzione e denominazione della RUS Piemonte)

È istituita la RETE DELLE UNIVERSITÀ PIEMONTESI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, d'ora in poi detta "RUS Piemonte", a cui partecipano di diritto tutte le Università piemontesi aderenti alla RUS nazionale.

### **Articolo 3**

(Oggetto e finalità della RUS Piemonte)

Le finalità della RUS Piemonte sono:

- a) diffondere la cultura e le buone pratiche di sostenibilità, sia all'interno che all'esterno delle Università piemontesi (a livello urbano, regionale, nazionale, internazionale);
- b) promuovere la collaborazione e il diretto scambio di informazioni sulle attività svolte dalle Università piemontesi con la RUS a livello nazionale;
- c) favorire la condivisione di competenze, finalizzate allo sviluppo di collaborazioni fra le Università piemontesi su tematiche legate allo sviluppo sostenibile;
- d) sviluppare proposte di iniziative da sottoporre al Comitato di Coordinamento della RUS nazionale;
- e) discutere proposte per lo sviluppo sostenibile delle Università piemontesi e delle comunità locali, da sottoporre congiuntamente all'Ente Regione o a realtà socio-economiche e culturali locali;
- f) attuare iniziative congiunte su scala territoriale regionale;

- g) valutare la declinazione a livello regionale di iniziative della RUS nazionale;
- h) incrementare gli impatti positivi in termini ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni poste in essere dalle Parti, così da contribuire al raggiungimento degli Obiettivi per lo sviluppo Sostenibile (SDGs);
- i) rafforzare la riconoscibilità e il valore dell'esperienza della RUS Piemonte a livello nazionale e internazionale, valorizzando il territorio regionale.

#### **Articolo 4**

(Impegni delle Parti)

La sottoscrizione del presente Accordo rappresenta per ciascuna delle Parti un impegno ad orientare le proprie attività istituzionali verso gli obiettivi di sostenibilità integrata, a partecipare attivamente al raggiungimento degli obiettivi della RUS Piemonte e a rispettare i contenuti del presente Accordo.

In particolare, ciascuna delle Parti aderenti alla RUS Piemonte si impegna a:

- a) identificare e comunicare al Presidente pro tempore del Comitato di coordinamento di RUS Piemonte un proprio Rappresentante;
- b) contribuire annualmente all'elaborazione di un report congiunto di sintesi delle attività della RUS Piemonte.

#### **Articolo 5**

(Organi istituzionali)

Costituiscono gli organi istituzionali della RUS Piemonte: il Comitato di coordinamento RUS Piemonte e il suo Presidente.

Il Comitato di coordinamento RUS Piemonte dura in carica 3 anni ed è composto da un rappresentante per ciascuna delle Parti.

Il Comitato di coordinamento RUS Piemonte:

- a) designa al suo interno il Presidente;
- b) svolge funzioni di indirizzo e di monitoraggio delle attività di RUS Piemonte, in particolare per quanto attiene ai piani di attività e alla predisposizione del report di RUS Piemonte;
- c) dispone dell'uso del logo di RUS Piemonte al di fuori dei casi sui quali dispone il Presidente.

Il Presidente dura in carica 3 anni e il suo mandato può essere rinnovato una sola volta.

Il Presidente:

- a) indice e presiede le riunioni del Comitato di coordinamento RUS Piemonte;
- b) sottoscrive protocolli d'intesa e lettere d'intenti per favorire collaborazioni, progetti e iniziative non onerose circoscritte nel tempo, coerenti con le finalità della RUS Piemonte, previa autorizzazione da parte del Comitato di coordinamento RUS Piemonte, espressa anche per via telematica; tali protocolli d'intesa e lettere d'intenti non implicano per le parti l'assunzione di alcuna obbligazione ma costituiscono unicamente manifestazioni di interesse a cooperare per l'avvio delle collaborazioni.
- c) dispone l'uso del logo della RUS Piemonte per iniziative proposte dalle Parti e da soggetti con i quali è stato sottoscritto un protocollo d'intesa o una lettera d'intenti. Ogni altro utilizzo del logo dovrà essere disposto dal Comitato di coordinamento di RUS Piemonte;
- d) rappresenta la RUS Piemonte nelle relazioni esterne e può delegare la rappresentanza ad eventi e manifestazioni ad altri membri del Comitato di coordinamento di RUS Piemonte.

#### **Articolo 6**

(Segreteria organizzativa)

Le attività operative della RUS Piemonte sono coordinate dalla Segreteria organizzativa. L'Università a cui appartiene il Presidente del Comitato di coordinamento assume il ruolo di Segreteria organizzativa e sede amministrativa della RUS Piemonte.

La Segreteria organizzativa:

- a) supporta le attività del Comitato di coordinamento, redigendo i verbali delle riunioni;

- b) predispone l'elaborazione del report RUS di sintesi;
- c) svolge le attività ufficiali di comunicazione all'interno e all'esterno delle RUS Piemonte.

### **Articolo 7**

(Risorse)

Le risorse economiche della RUS Piemonte consistono unicamente nei contributi che RUS Piemonte potrà ottenere da parte di organizzazioni pubbliche e private interessate a finanziare le attività. Queste risorse saranno utilizzate in via prioritaria per la destinazione d'uso decisa dall'ente finanziatore.

La distribuzione delle risorse tra le Parti sarà definita di volta in volta dal Comitato di coordinamento RUS Piemonte sulla base del coinvolgimento previsto.

### **Articolo 8**

(Riservatezza)

Tutti i dati, i documenti e i materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Accordo e prima che vi sia stata una comunicazione pubblica dovranno essere considerati come informazione riservata.

Le Università piemontesi concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Accordo, salvo diverso accordo, da formalizzarsi per iscritto.

### **Articolo 9**

(Proprietà dei dati raccolti e dei risultati)

La proprietà dei dati messi a disposizione dalle Parti rimane di proprietà della Parte che li ha messi a disposizione.

Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che saranno proprietarie in ugual misura dei risultati scaturiti dalle attività comuni oggetto del presente Accordo, fatti comunque salvi i diritti morali dovuti agli autori. I risultati comuni scaturiti in ambito RUS Piemonte saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle Università piemontesi solo dopo la pubblicazione in forma aggregata da parte della Segreteria organizzativa.

### **Articolo 10**

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") come da ultimo modificato dal D.lgs 101/2018, le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente Accordo, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione dell'Accordo o in virtù di disposizioni normative, e si impegnano reciprocamente, per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Accordo, all'osservanza della normativa sopra richiamata, improntando i trattamenti da loro operati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza adeguatezza pertinenza e necessità specifici.

Il Presidente e il Comitato di coordinamento per quanto di competenza garantiscono il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali in merito alle attività di cui agli articoli n. 5 e n. 6.

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- Per l'Università degli Studi di Torino - Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi, 8 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: [ateneo@pec.unito.it](mailto:ateneo@pec.unito.it), per informazioni e chiarimenti: [rpd@unito.it](mailto:rpd@unito.it); il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Università degli Studi di Torino è contattabile a: [rpd@unito.it](mailto:rpd@unito.it);

- Per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale – Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, con sede in Vercelli, Via Duomo 6 - 13100, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: protocollo@pec.uniupo.it per informazioni e chiarimenti: affarigiuridici@uniupo.it; Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è l'Avv. Antonio Perrini, contattabile a: dpo@uniupo.it;

- Per l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, che ha sede in Piazza Vittorio Emanuele, 9, Pollenzo – 12042 Bra – Cuneo, nella persona del Presidente. I dati di contatto del Titolare sono PEC: direttore@pec.unisg.it; per informazioni e chiarimenti: privacy@unisg.it; il Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche è contattabile a: privacy@unisg.it

- Per il Politecnico di Torino - Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicotorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it.

### **Articolo 11**

(Recesso unilaterale o scioglimento)

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare tramite PEC o raccomandata a.r. al Presidente del Comitato di coordinamento RUS Piemonte presso la Segreteria organizzativa che ne darà informazione, tramite semplice nota mail, a tutte le altre Parti. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.

Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza.

### **Articolo 12**

(Responsabilità delle Parti)

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione del presente Accordo.

Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale in relazione ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone un'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Le Università piemontesi sono responsabili per l'attuazione, nei locali di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali.

### **Articolo 13**

(Legge applicabile e Controversie)

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

#### **Articolo 14**

(Firma digitale e Registrazione)

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

#### **Articolo 15**

(Oneri fiscali)

L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine e verrà assolta in modalità virtuale dalla Segreteria organizzativa RUS Piemonte.


#### **Articolo 16**

(Durata dell'Accordo)


Il presente Accordo ha una durata di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione digitale e potrà essere rinnovato con apposito atto scritto per un periodo massimo di uguale durata, previa approvazione delle Parti.

È comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.


PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  
Il Rettore – Prof. Stefano Geuna



PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DEL PIEMONTE ORIENTALE  
Il Rettore – Prof. Gian Carlo Avanzi



PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SCIENZE GASTRONOMICHE  
DI POLLENZO  
Il Rettore – Prof. Bartolomeo Biolatti



PER IL POLITECNICO DI TORINO  
Il Rettore – Prof. Guido Saracco

